

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 giugno 2022, n. 182
SPES - Società Cooperativa S.p.A. di Foggia. Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 128 del 14/12/2016 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Foggia per la realizzazione di un modulo denominato "ISOLA FELICE" costituito da n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare al Vico Raiti n. 4, primo piano, interno "A" e interno "B", ed a seguito della richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Torremaggiore per la realizzazione di un modulo denominato "TORRE FELICE" costituito da n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare alla Via Aldo Moro nn. 263/A e 263/B.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 328 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione-accreditamento di strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 3 Il Gruppo - appartamento, ovvero struttura residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

L'art. 1, lettera A, lett. b) del R.R. n. 3 del 02/03/2006 stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:

- all'art. 7, comma 4 che "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.";
- all'art. 7, comma 5 che "Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.";
- all'art. 29, comma 10 sexies che "Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati di cui all'art. 8, comma 2."

Con Determinazione Dirigenziale n. 128 del 14/12/2016 questa Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in relazione:

- alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia, a seguito dell'istanza presentata dalla SPES – Società Cooperativa S.p.A. di Foggia, per l'autorizzazione alla realizzazione di un modulo denominato "ISOLA FELICE" costituito da n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare al Vico Raiti n. 4, primo piano, interno "A" ed interno "B";
- alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Torremaggiore (FG), a seguito dell'istanza presentata dalla SPES – Società Cooperativa S.p.A. di Foggia, per l'autorizzazione alla realizzazione di un modulo denominato "TORRE FELICE" costituito da n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare alla Via Aldo Moro nn. 263/A e 263/B.

Con nota prot. n. A00_183/10842 del 02/07/2021 trasmessa al legale rappresentante della Società SPES S.p.A. e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL FG, al Direttore del DSM ASL FG, al Sindaco del Comune di Foggia, al Dirigente del SUAP del Comune di Foggia, al Capo Servizio Urbanistico del Comune di Torremaggiore, al Sindaco del Comune di Torremaggiore, questa Sezione ha comunicato:

"L'art. 7 della L.R. n. 9/2017 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), come modificato dalla L.R. 18/2020 entrata in vigore il 24/07/2020, prevede:

- *al comma 4, che "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.";*
- *al comma 5, che "Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno*

successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”.

Con la Legge regionale n. 15 dell'8/6/2021 ad oggetto “Misure di semplificazione in materia sanitaria”, pubblicata sul BURP n. 76 suppl. del 10/6/2021 ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, è stato - tra l'altro - modificato l'art. 29 della L.R. n. 9/2017.

In particolare, l'art. 1 “Modifiche all'articolo 29 della l.r. 9/2017” della L.R. n. 15/2021 recita:

“1. All'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) (...);

b) dopo il comma 10 quinquies sono aggiunti i seguenti

10 sexies. Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati di cui all'art. 8, comma 2.

(...)”.

Per tutto quanto sopra riportato;

considerato:

- che, agli atti di questa Sezione, non risulta trasmessa istanza di autorizzazione all'esercizio, per i predetti Gruppi Appartamento, da parte della SPES – Società Cooperativa S.p.A. di Foggia;*
- che il parere favorevole di compatibilità rilasciato con la sopra richiamata D.D. n. 128 del 14/12/2016 è scaduto il 14/4/2018 (2 anni e 120 giorni dal rilascio del medesimo parere);*
- che per lo stesso non è stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza;*

si comunica alla S.V. che entro il termine del 31/07/2021 potrà essere presentata istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., nonché dell'autorizzazione comunale alla realizzazione, pena la dichiarazione di decadenza, con apposita determinazione, del medesimo parere.”.

Per tutto quanto sopra riportato;

atteso che la SPES – Società Cooperativa S.p.A. di Foggia non ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio nei termini previsti dal sopra riportato comma 10 sexies dell'art. 29 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;

si propone, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di dichiarare decaduto il parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 128 del 14/12/2016 in relazione:

- alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia, a seguito dell'istanza presentata dalla SPES – Società Cooperativa S.p.A. di Foggia, per l'autorizzazione alla realizzazione di un modulo denominato “ISOLA FELICE” costituito da n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare al Vico Raiti n. 4, primo piano, interno “A” ed interno “B”;*
- alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Torremaggiore (FG), a seguito dell'istanza presentata dalla SPES – Società Cooperativa S.p.A. di Foggia, per l'autorizzazione alla realizzazione di un modulo denominato “TORRE FELICE” costituito da n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare alla Via Aldo Moro nn. 263/A e 263/B.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della Responsabile P.O. "Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di dichiarare decaduto il parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 128 del 14/12/2016 in relazione:
 - alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia, a seguito dell'istanza presentata dalla SPES – Società Cooperativa S.p.A. di Foggia, per l'autorizzazione alla realizzazione di un modulo denominato "ISOLA FELICE" costituito da n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare al Vico Raiti n. 4, primo piano, interno "A" ed interno "B";
 - alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Torremaggiore (FG), a seguito dell'istanza presentata dalla SPES – Società Cooperativa S.p.A. di Foggia, per l'autorizzazione alla realizzazione di un modulo denominato "TORRE FELICE" costituito da n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare alla Via Aldo Moro nn. 263/A e 263/B.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della SPES – Società Cooperativa S.p.A., Via Michelangelo n. 187, Foggia;
 - al Direttore Generale dell'ASL FG
 - al Direttore del DSM ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Foggia;
 - al Sindaco del Comune di Torremaggiore (FG).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 6 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle

medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;

- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)